

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 novembre 2012, n. 0231/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 3, comma 24 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), concernente la determinazione degli oneri relativi alle verifiche periodiche di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e le relative modalità di versamento.

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Soggetti obbligati
Art. 3	Determinazione degli oneri relativi alle verifiche periodiche
Art. 4	Quantificazione e modalità di versamento
Art. 5	Presentazione della richiesta di verifica periodica
Art. 6	Modifiche della modulistica
Art. 7	Disciplina transitoria
Art. 8	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 24 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), disciplina la determinazione degli oneri relativi alle verifiche periodiche di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e le relative modalità di versamento.

Art. 2
(Soggetti obbligati)

1. Sono tenuti al versamento degli oneri relativi alle verifiche periodiche di cui all'articolo 1, i datori di lavoro di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 624/1996, secondo quanto disposto nei seguenti articoli.

Art. 3
(Determinazione degli oneri relativi alle verifiche periodiche)

- A. 1. Gli oneri di cui all'articolo 1 sono determinati secondo il tariffario di cui all'allegato

Art. 4

(Quantificazione e modalità di versamento)

1. Il soggetto obbligato invia, alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive cui spetta l'esercizio delle funzioni di polizia mineraria, di seguito struttura regionale competente, unitamente alla richiesta di verifica periodica, l'attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri di cui all'articolo 1, determinati in misura fissa.

2. Qualora l'importo versato non sia correttamente quantificato, la struttura regionale competente invia al richiedente la comunicazione dell'esatto importo e, contestualmente, lo invita ad integrare il versamento.

3. Qualora l'importo dovuto debba essere calcolato sulla base di una tariffa oraria, il soggetto obbligato procede al versamento successivamente alla verifica ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di quanto dovuto, da parte della struttura regionale competente.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso in cui la struttura regionale competente si avvalga, per l'esecuzione della verifica periodica, di altri Enti o laboratori, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 comma 5 del decreto legislativo 624/1996.

Art. 5

(Presentazione della richiesta di verifica periodica)

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 4, il soggetto obbligato presenta, alla struttura regionale competente, la richiesta di verifica periodica, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, con l'indicazione delle caratteristiche delle attrezzature e degli impianti da verificare.

Art. 6

(Modifiche della modulistica)

1. Alle eventuali modifiche del modello di cui all'allegato B al presente regolamento, si provvede con decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

Art. 7

(Disciplina transitoria)

1. Le tariffe relative agli apparecchi di sollevamento e ai recipienti a pressione di vapore e di gas trovano applicazione fino all'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico, previsto dall'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 11 aprile 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Al. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo).

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TARIFFARIO REGIONALE PER LE VERIFICHE PERIODICHE
di cui all'art. 31 del d.lgs. 624/1996

IMPIANTI DI MESSA A TERRA	
Classi di potenza installata (KW)	euro
Fino a 10	70,30
Fino a 11	78,10
Fino a 12	85,90
Fino a 13	89,20
Fino a 14	96,90
Fino a 15	100,80
Fino a 16	108,60
Fino a 17	116,30
Fino a 18	120,20
Fino a 19	127,40
Fino a 20	135,20
Fino a 21	139,60
Fino a 22	147,30
Fino a 23	150,70
Fino a 24	158,40
Fino a 25	166,20
Da 26 a 50	204,90
Da 51 a 100	343,40
Da 101 a 150	481,90
Da 151 a 200	548,40
Da 201 a 250	614,90
Da 251 a 300	686,90
Da 301 a 415	925,00
Da 416 a 630	1096,80
Da 631 a 800	1301,70
Oltre 800	€ 1301,70, cui si aggiunge una tariffazione oraria pari a 58,20 euro/h
Cabina A.T.	135,40

**INSTALLAZIONI DI PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE**

euro

Parafulmini ad asta	70,30
- per ogni ulteriore asta dello stesso complesso	27,70
Parafulmini a gabbia	
- per superfici protette fino a 50 mq	70,30
- per superfici protette fino a 150 mq	100,80
-per superfici protette oltre i 150 mq	135,20
Strutture metalliche fuori terra collegate ad apposito impianto di terra	
- strutture isolate	70,30
- per ognuna delle ulteriori strutture raggruppate nello stesso stabilimento	27,70
Recipienti e apparecchi metallici fuori terra collegati ad impianto di terra	
- unità isolate	70,30
- per ognuna delle ulteriori unità raggruppate nello stesso stabilimento	27,70
Strutture metalliche collegate fra loro e ad appositi imp. di terra	135,20
Serbatoi metallici interrati senza elementi disperdenti aggiuntivi	70,30
- per ogni eventuale elemento disperdente aggiunto	27,70
Altre verifiche e documentazioni con tariffazione oraria	
- verifiche parafulmini congiunte agli impianti di messa a terra con più di 800 KW o in cabine A.T.	58,20/h
- verifiche parafulmini congiunte agli impianti in luoghi con pericolo di esplosione	58,20/h

IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE	euro
Tariffa oraria per intervento in luoghi con pericolo di esplosione (di importo massimo non superiore alla quota prevista per le verifiche dell'impianto di terra associato)	58,20/h

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	euro
Gru a struttura limitata fino a 300 Kg	96,90
Gru a struttura limitata oltre i 300 Kg	116,30
Gru a ponte fino a 10 ton	150,70
Gru a ponte oltre le 10 ton	204,90
Gru a portale braccio fisso e girevole fino a 10 ton	170,00
Gru a portale braccio fisso e girevole oltre le 10 ton	204,90
Gru a cavalletto fino a 10 ton	170,00
Gru a cavalletto oltre le 10 ton	239,90
Gru a mensola	135,20
Gru a torre	170,00

Gru Derrick fino a 50 ton	170,00
Gru Derrick oltre le 50 ton	204,90
Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro	135,20
Autogrù e simili fino a 50 ton	204,90
Autogrù e simili oltre le 50 ton	274,70
Gru categorie non comprese nelle precedenti fino a 10 ton	204,90
Gru categorie non comprese nelle precedenti oltre le 10 ton	310,20
Argani e paranchi fino a 300 Kg	62,60
Argani e paranchi oltre i 300 Kg	81,40
Escavatori omologati al sollevamento	204,90

RECIPIENTI A PRESSIONE DI VAPORE E DI GAS	euro
Scaglioni in litri bar	
Fino a 1000	15,40
Oltre 1000 fino a 8000	19,90
Oltre 8000 fino a 27000	23,80
Oltre 27000 fino a 64000	27,70
Oltre 64000 fino a 125000	31,60
Oltre 125000 fino a 216000	39,30
Oltre 216000 fino a 343000	47,10
Oltre 343000 fino a 512000	58,20
Oltre 512000 fino a 729000	70,30
Oltre 729000 fino a 1000000	89,20
Oltre 1000000 fino a 1331000	108,60
Oltre 1331000 fino a 1728000	135,20
Oltre 1728000 fino a 2197000	166,20
Oltre 2197000 fino a 2744000	193,30
Oltre 2744000 fino a 3375000	239,90
Oltre 3375000 fino a 4096000	285,80
Oltre 4096000 fino a 4913000	336,20
Oltre 4913000 fino a 5832000	394,40
Oltre 5832000	459,20

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna
Servizio geologico
Via Giulia 75/1
-34126-Trieste

RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA
(art. 31 del d.lgs. 624/1996)

Il sottoscritto _____
in qualità di _____
della Ditta _____
con sede legale in _____
via _____ n. _____ c.a.p. _____
telefono _____
e-mail _____

autorizzato all'attività estrattiva con decreto n. _____ di data _____,
a conoscenza dell' onerosità delle verifiche periodiche a carico del datore di lavoro, secondo il tariffario regionale approvato con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 24 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11,

chiede

l'effettuazione della verifica periodica del/della seguente impianto/attrezzatura ubicato/a in
_____ via _____ n. _____ :

(barrare la/le casella/e di interesse)

IMPIANTO DI MESSA A TERRA
(indicare la classe di potenza installata) KW _____

INSTALLAZIONE DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

(indicare la tipologia)

1. parafulmini ad asta con un numero di aste pari a _____;
2. parafulmini a gabbia con superficie protetta pari a mq _____;
3. altro _____

IMPIANTO ELETTRICO INSTALLATO IN LUOGO CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO

indicare tipologia e capacità di sollevamento in tonnellate _____

RECIPIENTE A PRESSIONE DI VAPORE O DI GAS

indicare litri bar _____

EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

A tal fine:

allega l'attestazione del versamento degli oneri dovuti, determinati ai sensi del regolamento emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 24 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 111.

trattandosi di verifica soggetta a tariffazione oraria, provvederà al versamento degli oneri dovuti successivamente alla verifica ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di quanto dovuto, da parte della struttura regionale competente.

Luogo _____ data _____

Firma e timbro del richiedente

¹ ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEGLI ONERI DETERMINATI CON IL REGOLAMENTO di cui all'articolo 3, comma 24 della legge regionale 11/2011.

Il versamento degli oneri può avvenire con una delle seguenti modalità:

a) sul c/c postale n. 85770709, intestato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria, da attribuirsi alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio geologico, sul capitolo di entrata n. 1231, indicando la causale del versamento;

b) a mezzo bonifico bancario o postale, presso la Tesoreria Regionale, UniCredit Banca S.p.a., via Silvio Pellico, 3 - 34122 Trieste, codice IBAN IT5900200802241000003152699, da attribuirsi alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio geologico, sul capitolo di entrata n. 1231, indicando la causale del versamento;

c) in contanti presso qualunque sportello di UniCredit Banca S.p.a., indicando il codice di tesoreria n. 7700000.